



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto l'articolo 4 della Legge Costituzionale n.185/2005 e l'articolo 6 della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge ordinaria approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 29 luglio 2019:

LEGGE 2 AGOSTO 2019 n.120

RIFORMA IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA

TITOLO I DEFINIZIONI E ATTRIBUZIONI

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

“Autorità”: l’Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima;

“Registro”: il Registro Navale della Repubblica di San Marino come meglio indicato all’articolo 4;

“Unità da Diporto”: le unità utilizzate per la navigazione a scopi ricreativi, anche qualora utilizzate a fini commerciali in quanto oggetto di contratti di locazione o noleggio. Tale definizione comprende:

1) “Natante da Diporto”: unità a remi e unità con lunghezza dello scafo inferiore ai 10 metri;

2) “Imbarcazione da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo compresa tra i 10 ed i 24 metri;

3) “Nave da Diporto”: unità avente lunghezza dello scafo superiore ai 24 metri.

“Unità Commerciale”: ogni altra unità diversa dalle Unità da Diporto ed impiegata nel trasporto di persone o cose, o altre attività commerciali;

“Nave”: Unità da Diporto e Unità Commerciali indistintamente;

“Rappresentante”: un mandatario, persona fisica residente o società avente sede legale nella Repubblica di San Marino nominato ai sensi dell’articolo 32 dal proprietario e dall’armatore, se diverso dal proprietario, della Nave immatricolata nel Registro e responsabile per le comunicazioni e notifiche con l’Autorità. Nei casi di cui agli articoli 26 e 64 della presente legge il Rappresentante è nominato dal conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o di locazione finanziaria.

Art. 2 (Natura giuridica, composizione, modalità di funzionamento e finanziamento dell’Autorità)

1. La natura giuridica, la composizione, le modalità di funzionamento e finanziamento dell’Autorità sono descritte all’articolo 1, comma 1, ed agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 11 della Legge 29 luglio 2014 n.125 e successive modifiche.

2. L'Autorità può utilizzare separatamente la denominazione "Autorità per l'Aviazione Civile" o "Autorità per la Navigazione Marittima" per le materie di rispettiva competenza.

Art. 3

(Attribuzioni e funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità ha funzioni di gestione amministrativa e tecnica in materia di navigazione marittima sulle Navi battenti bandiera sammarinese. In particolare svolge le seguenti funzioni:

- a) emana regolamenti, direttive e circolari;
- b) predispone progetti normativi in materia;
- c) rilascia titoli e certificazioni in materia marittima;
- d) delega enti terzi ad operare per conto dell'Autorità nello svolgimento delle attività tecniche del settore marittimo;
- e) controlla lo svolgimento delle attività marittime;
- f) mantiene i rapporti con gli organismi tecnici internazionali del settore;
- g) sorveglia e determina, anche per il tramite di enti o soggetti delegati, lo stato di navigabilità delle navi battenti la bandiera sammarinese;
- h) cura la tenuta del Registro Navale;
- i) emana, sospende, modifica o revoca ogni certificato, licenza, permesso, autorizzazione o qualsiasi altro provvedimento emesso in base alla presente legge o in base ai regolamenti dell'Autorità in caso di loro violazione o laddove richiesto al fine di garantire la sicurezza marittima;
- l) esegue ispezioni a bordo nonché inchieste sui sinistri che coinvolgono le navi battenti bandiera sammarinese anche per il tramite di enti o soggetti delegati;
- m) assume, in collaborazione con le autorità dello Stato nelle cui acque esse si trovano, i provvedimenti opportuni per il soccorso di navi immatricolate nel Registro di San Marino o per la rimozione o il recupero di relitti delle stesse;
- n) irroga le sanzioni amministrative di propria competenza;
- o) presenta annualmente una relazione alla competente commissione consiliare sull'andamento del settore marittimo;
- p) stabilisce le tariffe per i propri servizi.

2. L'Autorità è legalmente rappresentata dal suo Direttore Generale. Nello svolgimento delle loro funzioni il Dirigente Generale ed i dipendenti dell'Autorità assumono la qualifica di pubblici ufficiali.

3. Per lo svolgimento di alcune funzioni relative alla gestione ed alla promozione del Registro, l'Autorità potrà farsi assistere da soggetti terzi previa stipulazione di appositi accordi.

Art. 4

(Registro Navale)

1. Il Registro Navale tenuto dall'Autorità comprende le seguenti sezioni:

- a) Sezione Commerciale contenente le immatricolazioni, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti relativi alle Unità Commerciali;
- b) Sezione Diporto contenente le immatricolazioni, trascrizioni, iscrizioni ed annotamenti relativi alle Unità da Diporto.

Art. 5

(Abilitazione di enti tecnici)

1. L'Autorità nello svolgimento delle sue attività e funzioni può avvalersi, previa apposita abilitazione, di enti tecnici dotati di comprovata esperienza nel settore.

2. I requisiti e le procedure per l'abilitazione di enti tecnici sono specificati tramite apposito regolamento emesso dall'Autorità.

Art. 6

(Lingua della documentazione)

1. Tutta la documentazione richiesta dall'Autorità nello svolgimento delle sue funzioni può essere presentata in lingua italiana o in lingua inglese. Tale norma trova applicazione anche per ogni altro tipo di comunicazione rivolta all'Autorità.

2. L'Autorità può utilizzare la lingua inglese nell'espletamento di tutte le sue funzioni laddove richiesto o ritenuto maggiormente idoneo.

TITOLO II

NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Art. 7

(Applicabilità delle convenzioni internazionali)

1. Le convenzioni internazionali ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino si applicano ai rapporti da esse disciplinati anche in mancanza degli elementi di internazionalità o dei collegamenti con uno Stato contraente richiesti dalle convenzioni stesse.

Art. 8

(Legge regolatrice degli atti compiuti a bordo di Navi)

1. In mancanza di collegamenti più stretti con un altro ordinamento o di una scelta della legge applicabile concordata dalle parti dopo l'evento, gli atti e i fatti verificatisi a bordo di una nave immatricolata nel Registro sono regolati dalla legge della Repubblica di San Marino.

Art. 9

(Legge applicabile alla proprietà, ai diritti reali ed ai diritti reali di garanzia)

1. La proprietà, i diritti reali e i diritti di garanzia sulle navi sono regolati dalla legge dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.

2. I privilegi speciali sulle navi sono regolati dalla Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926 ed eventuali successive modifiche.

Art. 10

(Legge applicabile ai poteri e doveri del comandante)

1. I poteri ed i doveri del comandante della nave quale capo della spedizione marittima sono regolati dalla legge dello Stato nel cui registro è immatricolata la nave.

Art. 11

(Legge applicabile alla responsabilità dell'armatore)

1. La responsabilità dell'armatore è regolata dalla legge dello Stato nel quale l'armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica.

2. Alla responsabilità dell'armatore per urto di navi si applicano la Convenzione di Bruxelles del 23 settembre 1910 per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e la Convenzione di Londra del 20 ottobre 1972 sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG) ed eventuali successive modifiche.

3. Alla limitazione della responsabilità dell'armatore si applica la Convenzione di Londra del 19 novembre 1976 sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC), come modificata dal Protocollo del 2 maggio 1996 ed eventuali successive modifiche.

4. Alla responsabilità del proprietario della nave per inquinamento da idrocarburi si applica la Convenzione di Bruxelles del 29 novembre 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC), come modificata dai Protocolli del 29 novembre 1976 e del 27 novembre 1992 ed eventuali successive modifiche.

Art. 12

(Legge applicabile ai contratti di lavoro)

1. I contratti di lavoro del comandante e dell'equipaggio sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale l'armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica, salvo in ogni caso il rispetto delle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) ratificate e rese esecutive dalla Repubblica di San Marino.

Art. 13

(Legge applicabile ai contratti relativi all'impiego commerciale delle navi)

1. Al contratto di trasporto di cose via mare si applica la Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, come modificata dai Protocolli del 23 febbraio 1968 e 21 dicembre 1979 ed eventuali successive modifiche.

2. Al contratto di trasporto di passeggeri via mare si applica la Convenzione di Atene del 13 dicembre 1974, come modificata dai Protocolli del 19 novembre 1976, 29 marzo 1990 e 1 novembre 2002 ed eventuali successive modifiche.

3. Per quanto non disposto dalle convenzioni internazionali di cui ai precedenti commi di questo articolo, i contratti di locazione, noleggio, trasporto, rimorchio e gli altri contratti relativi all'impiego commerciale della nave sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in mancanza di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale l'armatore ha la residenza abituale, se persona fisica, o la sede operativa principale, se persona giuridica.

4. I contratti di locazione finanziaria di navi ed i contratti di finanziamento funzionali all'acquisto o alla costruzione di navi sono regolati dalla legge concordemente designata dalle parti o, in difetto di tale designazione, dalla legge dello Stato nel quale il soggetto finanziatore ha la residenza abituale, se persona fisica, ovvero la sede principale se persona giuridica.

Art. 14

(Soccorso e avaria comune)

1. Il soccorso operato da o a favore di navi immatricolate nel Registro è regolato dalla Convenzione di Londra del 28 aprile 1989 ed eventuali successive modifiche.

2. L'avaria comune relativa a navi immatricolate nel Registro è regolata dalle Regole di York e Anversa nella formulazione vigente al momento del sinistro.

Art. 15

(Scelta della legge applicabile)

1. Ai fini degli articoli 8, 12 e 13 la scelta della legge applicabile deve essere espressa o risultare chiaramente dalle disposizioni del contratto.

Art. 16

(Competenza giurisdizionale)

1. Il Tribunale della Repubblica di San Marino è competente in via esclusiva a decidere le controversie relative all'immatricolazione ed alla cancellazione di navi dal Registro nonché ad ogni altra trascrizione, iscrizione o annotamento in detto registro.

Art. 17

(Deroghe alla giurisdizione)

1. Fatte salve le norme inderogabili in materia di competenza giurisdizionale sammarinese, le parti possono concordare, mediante clausola scritta o in altra modalità conforme agli usi del commercio internazionale, la designazione della giurisdizione competente o degli arbitri competenti, in via esclusiva o alternativa, per le controversie relative ai rapporti oggetto della presente legge, ad eccezione di quelle di cui al precedente articolo 16.

TITOLO III

AMMISSIONE ALLA NAVIGAZIONE

Art. 18

(Bandiera sammarinese)

1. Sono considerate di nazionalità di San Marino ed autorizzate ad inalberare la bandiera di San Marino le navi immatricolate nel Registro.
2. I requisiti della bandiera sammarinese sono individuati attraverso specifico regolamento dell'Autorità.

Art. 19

(Dati identificativi delle navi sammarinesi)

1. Le navi sono identificate mediante:
 - a) il nome;
 - b) il numero di immatricolazione nel Registro;
 - c) la stazza;
 - d) il numero IMO.
2. Il nome deve essere approvato dall'Autorità.
3. La stazza deve essere certificata, in conformità alle vigenti normative internazionali da un ente abilitato dall'Autorità.

Art. 20

(Requisiti per l'ammissione alla navigazione)

1. Sono ammesse alla navigazione le navi:
 - a) immatricolate nel Registro;

- b) in condizioni di navigabilità;
- c) classificate al più alto livello per la corrispondente tipologia da un ente abilitato dall'Autorità.

Art. 21

(Certificato di immatricolazione)

1. L'ammissione alla navigazione è attestata dal rilascio, da parte dell'Autorità, del certificato di immatricolazione.

Il certificato di immatricolazione indica:

- a) nome della nave;
- b) tipologia della nave;
- c) stazza lorda e stazza netta della nave;
- d) numero di immatricolazione della nave nel Registro;
- e) nome del proprietario;
- f) nome dell'armatore, se diverso dal proprietario;
- g) numero IMO.

2. Qualora venga modificato uno degli elementi di cui sopra, deve essere emesso un nuovo certificato di immatricolazione.

Art. 22

(Vigilanza sul rispetto dei requisiti per l'ammissione alla navigazione)

1. L'Autorità vigila sul permanere dei suddetti requisiti e, ove accerti il venir meno anche di uno solo di essi, fissa al proprietario un termine per ripristinare detti requisiti.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l'Autorità sospende l'ammissione alla navigazione e dispone il ritiro del certificato di immatricolazione, fermi restando i poteri di sospensione e revoca di cui all'articolo 3, comma 1, punto i).

Art. 23

(Ritiro del certificato di immatricolazione)

1. In aggiunta a quanto previsto all'articolo 22, l'Autorità dispone il ritiro del certificato di immatricolazione in tutti i casi di cancellazione della nave dal Registro.

Art. 24

(Immatricolazione di navi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, possono essere immatricolate nel Registro le navi che siano di proprietà:

- a) dell'Ecc.ma Camera;
- b) di persone fisiche residenti nella Repubblica di San Marino;
- c) di persone giuridiche residenti nella Repubblica di San Marino;
- d) di persone fisiche o giuridiche non residenti che abbiano nominato un rappresentante nella Repubblica di San Marino.

2. In caso di comproprietà, i requisiti di cui sopra devono sussistere in relazione alla maggioranza delle quote.

Art. 25

(Titolo per l'immatricolazione di navi)

1. Il proprietario che intende iscrivere una nave nel Registro deve presentare domanda all'Autorità allegando:
 - a) originale o copia autentica del titolo di proprietà rappresentato da:
 - 1) atto pubblico;
 - 2) scrittura privata autenticata;
 - 3) sentenza;
 - 4) denuncia di successione;
 - b) domanda di approvazione del nome;
 - c) documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 24;
 - d) certificato di stazza;
 - e) certificato di cancellazione dal registro di precedente immatricolazione della nave o documentazione attestante l'avvenuta richiesta di cancellazione.

Art. 26

(Locazione a scafo nudo)

1. Possono essere temporaneamente immatricolate nel Registro le navi che siano in regime di sospensione dall'immatricolazione in un registro straniero e che siano concesse in locazione od in locazione finanziaria ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24.
2. In tal caso, in luogo del titolo di proprietà di cui all'articolo 25, alla domanda di immatricolazione nel Registro deve essere allegato l'originale o copia autentica del contratto di locazione o locazione finanziaria.
3. Il richiedente l'immatricolazione deve inoltre allegare alla domanda, in originale o copia autentica, dichiarazioni di consenso all'immatricolazione temporanea nel Registro da parte del registro di provenienza, del proprietario e dell'eventuale creditore ipotecario.
4. L'immatricolazione temporanea di cui al presente articolo ha una durata non superiore a quella del contratto di locazione o locazione finanziaria, eventualmente prorogata, ed in ogni caso non superiore a cinque anni.

Art. 27

(Sospensione dell'immatricolazione)

1. Il proprietario di nave immatricolata nel Registro può, nel caso la nave venga concessa in locazione od in locazione finanziaria, chiedere la sospensione temporanea dell'immatricolazione per consentire l'immatricolazione temporanea in altro registro da parte del conduttore o utilizzatore.
2. Alla domanda di sospensione devono essere allegati, in originale o copia autentica:
 - a) il contratto di locazione o locazione finanziaria;
 - b) la dichiarazione di consenso alla sospensione dell'immatricolazione da parte dell'eventuale creditore ipotecario.
3. La sospensione dell'immatricolazione di cui al comma 1 ha durata pari a quella del contratto di locazione o locazione finanziaria, eventualmente prorogata, ma comunque non superiore a cinque anni.

Art. 28

(Richiesta di cancellazione di navi)

1. L'Autorità procede alla cancellazione della nave dal Registro su richiesta del proprietario o, nei casi di cui all'articolo 26, del conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o locazione finanziaria.
2. L'Autorità rilascia l'autorizzazione alla cancellazione purché non vi siano trascrizioni di sequestri o di pignoramenti, iscrizione di ipoteche o altri diritti di terzi.
3. In seguito all'accoglimento della domanda, l'Autorità dispone la cancellazione della nave dal Registro ed il ritiro del certificato di immatricolazione e dei documenti di bordo.

Art. 29

(Casi ulteriori di cancellazione di navi)

1. L'Autorità dispone inoltre la cancellazione della nave dal Registro ed il ritiro del certificato di immatricolazione e dei documenti di bordo:
 - a) quando vengono meno in capo al proprietario i requisiti di cui all'articolo 24 e gli stessi non vengano ripristinati entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla diffida inviata al proprietario dall'Autorità;
 - b) in caso di vendita giudiziale della nave a San Marino o all'estero;
 - c) in caso di demolizione della nave;
 - d) in caso di perdita della nave.

Nel caso di cui alla lettera b) l'aggiudicatario deve depositare domanda di cancellazione allegando l'originale o copia autentica del provvedimento di aggiudicazione.

Nel caso di cui alla lettera c) il proprietario deve presentare domanda di cancellazione allegando certificato di demolizione rilasciato da ente abilitato dall'Autorità.

In relazione a quanto previsto alla lettera d) la nave si presume perita quando non se ne abbiano notizie per un periodo di tempo superiore a novanta giorni.

Art. 30

(Tasse e diritti)

1. Per ogni nave immatricolata nel Registro viene riscossa annualmente una tassa di immatricolazione, proporzionale al tonnellaggio della nave, nella misura determinata dalle competenti autorità della Repubblica di San Marino.
2. I diritti per l'emissione di certificati e per gli altri servizi resi sono determinati dall'Autorità e sono comprensivi di ogni onere gravante sugli atti ricevuti o rilasciati dall'Autorità, ivi compresi l'imposta di bollo ed i diritti d'ufficio.
3. Contestualmente alla riscossione di qualsiasi importo di cui ai precedenti commi, l'Autorità è tenuta a rilasciare apposita nota di debito al soggetto tenuto al pagamento.

Art. 31

(Regime fiscale per le società di navigazione sammarinesi)

1. I redditi generati da società sammarinesi che effettuano trasporto marittimo di persone o cose, o altre attività commerciali marittime attraverso l'impiego di navi battenti bandiera sammarinese, sono sottoposti a specifica imposizione per la cui attuazione e disciplina si rimanda ad apposito decreto delegato.

TITOLO IV ARMATORE

Art. 32

(Dichiarazione di armatore)

1. Qualora, in forza di contratto di locazione, locazione finanziaria o altro titolo idoneo, l'esercizio della nave venga assunto da soggetto diverso dal proprietario, tale soggetto o, in caso di sua inerzia, il proprietario depositano presso il Registro la dichiarazione di armatore. In mancanza di tale dichiarazione, l'armatore si presume essere il proprietario.

Art. 33

(Requisiti della dichiarazione di armatore)

1. La dichiarazione di armatore di cui all'articolo 32 deve essere redatta nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
2. La dichiarazione d'armatore deve indicare:
 - a) nome e numero di immatricolazione della nave;
 - b) nome e residenza, se persona fisica, o ragione sociale e sede legale, se persona giuridica, del proprietario e dell'armatore;
 - c) contratto in forza del quale l'esercizio della nave viene assunto da soggetto diverso dal proprietario; copia autentica del suddetto contratto deve essere allegata alla dichiarazione d'armatore;
 - d) nel caso di soggetti di cui alla lettera d) dell'articolo 24, nomina del rappresentante.

Art. 34

(Funzioni dell'armatore)

1. L'armatore nomina il comandante della nave ed arruola l'equipaggio.
2. L'armatore è titolare di tutti i diritti, gli obblighi e le responsabilità derivanti dall'esercizio della nave.
3. L'armatore risponde per i fatti del comandante e dell'equipaggio, ad eccezione della violazione da parte del comandante degli obblighi di soccorso che a lui fanno carico.

Art. 35

(Limitazione responsabilità dell'armatore)

1. La limitazione della responsabilità dell'armatore è disciplinata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3.

TITOLO V FORMALITA' DEL REGISTRO, PERTINENZE E DIRITTI REALI SU NAVI

Art. 36

(Iscrizioni sul Registro)

1. Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di diritti reali e diritti reali di garanzia sulle navi devono essere redatti, a pena di nullità, nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

2. Detti atti devono poi essere iscritti nel Registro ed annotati sul certificato di immatricolazione.
3. La priorità tra le iscrizioni dei diritti reali di garanzia, nonché tra le trascrizioni di proprietà, è data dall'ordine cronologico delle stesse.

Art. 37
(Pertinenze di navi)

1. Sono pertinenze della nave i mezzi di salvataggio, gli attrezzi, gli strumenti, gli arredi ed in genere tutte le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento della nave.
2. Salvo non sia espressamente previsto diversamente, gli atti ed i contratti aventi ad oggetto la nave si intendono avere ad oggetto anche le pertinenze.

Art. 38
(Proprietà di pertinenze)

1. La proprietà aliena delle pertinenze non può essere opposta ai terzi di buona fede che abbiano acquistato diritti sulla nave se non risulta da scrittura avente data certa anteriore.

Art. 39
(Privilegi speciali su navi)

1. I privilegi speciali sulla nave hanno priorità sulle ipoteche e su ogni altro privilegio o altro diritto di garanzia sulla nave.
2. Il trasferimento del credito privilegiato produce anche il trasferimento del privilegio speciale.

Art. 40
(Ipoteche navali)

1. Sulla nave può essere concessa ipoteca volontaria.
2. L'atto di concessione di ipoteca deve indicare:
 - a) nome e numero di immatricolazione della nave;
 - b) nome e residenza, se persona fisica, o ragione sociale e sede legale, se persona giuridica, del proprietario e del creditore ipotecario;
 - c) titolo, importo del credito garantito e scadenza del credito;
 - d) l'importo massimo garantito.

Art. 41
(Priorità delle ipoteche navali)

1. L'ipoteca ha priorità su tutti i privilegi o altri diritti di garanzia sulla nave, ad eccezione dei privilegi speciali di cui all'articolo 39.

Art. 42
(Trasferimento del credito garantito da ipoteca)

1. Il trasferimento del credito garantito da ipoteca produce anche il trasferimento della garanzia ipotecaria.

Art. 43

(Trasferimento della garanzia ipotecaria)

1. In caso di perdita della nave, la garanzia ipotecaria si trasferisce sulle indennità assicurative dovute al proprietario.

Art. 44

(Prescrizione diritti ipotecari)

1. I diritti derivanti dalla concessione di ipoteca si prescrivono con il decorso di venti anni dalla scadenza dell'obbligazione garantita.

TITOLO VI
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE

Art. 45

(Norme da osservare in materia di navigazione marittima)

1. Le Navi devono rispettare le norme in materia di sicurezza, navigabilità, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza del lavoro a bordo stabilite dalle convenzioni internazionali indicate ai punti e), f), m), o), q) e t) dell'articolo 80 ratificate e rese esecutive nella Repubblica di San Marino e in decreti delegati emanati dalla Repubblica di San Marino in attuazione delle disposizioni della presente legge.

Art. 46

(Verifica del rispetto delle norme)

1. La verifica del rispetto delle norme di cui all'articolo 45 ed il rilascio delle relative certificazioni sono effettuati dall'Autorità o da un ente da questa abilitato ai sensi dell'articolo 5.

Art. 47

(Classificazione delle navi)

1. La classificazione delle navi viene effettuata da un ente abilitato dall'Autorità ai sensi dell'articolo 5.

Art. 48

(Inchiesta sui sinistri)

1. L'Autorità, o un ente abilitato ai sensi dell'articolo 5, svolgono un'inchiesta sui sinistri occorsi a navi battenti la bandiera della Repubblica di San Marino, al fine di accertare la dinamica e le cause e di promuovere le opportune iniziative per il miglioramento della sicurezza della navigazione e per la salvaguardia della vita umana e dell'ambiente marino.

TITOLO VII
COMANDANTE DELLA NAVE E RUOLO DELLE AUTORITA' CONSOLARI

Art. 49
(Poteri del comandante)

1. Al comandante compete in via esclusiva la direzione nautica della nave.
2. Tutti coloro che si trovano a bordo della nave sono soggetti all'autorità del comandante.
3. I componenti dell'equipaggio sono tenuti al rispetto della gerarchia di bordo ed a conformarsi alle istruzioni impartite.
4. Qualora il comandante si avvalga del pilota, egli resta comunque responsabile della manovra, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del pilota.

Art. 50
(Responsabilità del comandante)

1. Sono inoltre compito e responsabilità del comandante:
 - a) la verifica prima della partenza della nave delle condizioni di navigabilità della stessa e della corretta caricazione della merce;
 - b) l'organizzazione e il mantenimento della disciplina di bordo;
 - c) la tenuta del giornale nautico e degli altri documenti di cui all'articolo 60;
 - d) la gestione della cassa di bordo;
 - e) l'adozione delle misure necessarie per la sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri e di tutte le altre persone che si trovino a bordo della nave;
 - f) il soccorso ad altre navi in pericolo;
 - g) l'adozione dei provvedimenti necessari a fronteggiare situazioni di pericolo per la spedizione;
 - h) l'ordine di abbandonare la nave qualora i provvedimenti di cui sopra siano risultati infruttuosi.

Art. 51
(Poteri di rappresentanza del comandante)

1. Il comandante ha la rappresentanza legale dell'armatore per la sottoscrizione delle polizze di carico e la conclusione dei contratti di fornitura di beni e servizi necessari per le esigenze della nave.
2. Nei luoghi in cui non sono presenti l'armatore o un suo rappresentante munito dei necessari poteri, il comandante può agire ed essere convenuto in giudizio in rappresentanza dell'armatore.

Art. 52
(Funzioni di ufficiale di stato civile in capo al comandante)

1. Nel corso della navigazione il comandante della nave esercita le funzioni di ufficiale dello stato civile e, in tale qualità, può celebrare matrimonio in caso di imminente pericolo di vita dei nubendi e ricevere testamento in caso di improrogabile necessità.
2. Il comandante è altresì tenuto ad annotare nel giornale nautico la morte o scomparsa di persone ed è in tal caso tenuto a custodire i beni di tali soggetti per consegnarli all'autorità consolare del primo porto di approdo della nave. Della morte o scomparsa il comandante deve dare avviso senza ritardo a tale autorità consolare.

Art. 53

(Reati a bordo della nave)

1. Se nel corso della navigazione viene commesso reato a bordo della nave, il comandante svolge funzioni di polizia giudiziaria per lo svolgimento delle indagini e le eventuali misure coercitive nei confronti degli indagati.
2. Il comandante redige un rapporto delle attività di polizia giudiziaria svolte e al primo porto di approdo lo mette a disposizione delle autorità competenti unitamente alle prove ed ai corpi di reato raccolti.

Art. 54

(Funzioni delle autorità consolari)

1. Le autorità consolari trasmettono alla Autorità copia conforme degli atti di stato civile estratta dal giornale nautico.
2. In caso di perdita di carte o altri documenti di bordo, il comandante della nave deve farne denuncia alla autorità consolare del primo porto di approdo che rilascerà carte provvisorie per proseguire la navigazione. E' fatta salva la possibilità per l'Autorità di predisporre apposite procedure, anche informatizzate, in alternativa alla procedura di cui al presente comma.
3. E' facoltà dell'autorità consolare accedere a bordo della nave per procedere agli accertamenti ritenuti opportuni ovvero convocare nei propri uffici i componenti dell'equipaggio o le persone da interrogare, nonché promuovere una inchiesta amministrativa. Il verbale di tali accertamenti e dell'eventuale inchiesta deve essere trasmesso all'Autorità.

TITOLO VIII EQUIPAGGIO

Art. 55

(Composizione dell'equipaggio)

1. L'equipaggio della nave è formato dal comandante, dagli ufficiali e dalle altre persone arruolate per il lavoro a bordo della nave.
2. Il numero minimo e le qualifiche dei componenti dell'equipaggio sono determinati per ciascuna nave con provvedimento dell'Autorità.

Art. 56

(Gerarchia dell'equipaggio)

1. La gerarchia dei componenti dell'equipaggio è la seguente:
 - a) comandante;
 - b) direttore di macchina;
 - c) primo ufficiale di coperta;
 - d) primo ufficiale di macchina;
 - e) secondo ufficiale di coperta;
 - f) secondo ufficiale di macchina;
 - g) terzo ufficiale di coperta;
 - h) terzo ufficiale di macchina;
 - i) nostromo;
 - l) comuni.

Art. 57

(Qualifiche dei componenti dell'equipaggio)

1. Tutti i componenti dell'equipaggio devono essere in possesso di qualifiche professionali, debitamente certificate, adeguate alle funzioni da essi svolte.

Art. 58

(Ruolo d'equipaggio)

1. Il comandante tiene il ruolo d'equipaggio nel quale vengono iscritti, dal momento in cui prendono servizio al momento in cui cessano da tale servizio, tutti i componenti dell'equipaggio.
2. Nel ruolo di equipaggio vengono inoltre annotati tutti coloro che, senza far parte dell'equipaggio, si trovano comunque a bordo della nave.

**TITOLO IX
DOCUMENTI DI BORDO**

Art. 59

(Documenti richiesti a bordo delle navi)

1. Le navi devono avere a bordo il certificato di immatricolazione, i certificati di stazza e di classe o di navigabilità, il giornale nautico, il giornale di macchina, il ruolo di equipaggio e tutta la documentazione prescritta da convenzioni internazionali, leggi e regolamenti.

Art. 60

(Giornale nautico)

1. Nelle apposite sezioni del giornale nautico si devono annotare:
 - a) la rotta della nave e le condizioni meteomarine;
 - b) gli avvenimenti straordinari concernenti il viaggio;
 - c) la qualità e la quantità delle merci trasportate, i riferimenti del mittente e del ricevitore, il luogo di imbarco e di sbarco;
 - d) le somme incassate e le spese incorse per il mantenimento della nave e dell'equipaggio;
 - e) i reati commessi a bordo, le misure disciplinari, gli atti ricevuti e redatti dal comandante in qualità di ufficiale di stato civile.

Art. 61

(Efficacia probatoria risultanze del giornale nautico)

1. Le risultanze del giornale nautico relative all'esercizio della nave fanno prova anche a favore dell'armatore se tenute regolarmente. Fanno prova in ogni caso contro l'armatore.

**TITOLO X
NORME PER IL DIPORTO**

Art. 62

(Immatricolazione Unità da Diporto)

1. Sono immatricolate nella Sezione Diporto del Registro le Unità da Diporto così come definite dall'articolo 1 della presente legge.

2. I natanti da diporto sono esclusi dall'obbligo di immatricolazione. Tuttavia, possono essere immatricolati, su richiesta, esclusivamente dai soggetti indicati all'articolo 24, comma 1, punti a), b) e c).

Art. 63

(Requisiti per l'immatricolazione)

1. Ai fini dell'immatricolazione, le unità da diporto devono essere munite di marcatura CE, ovvero, in difetto, di attestazione di idoneità all'uso rilasciata da ente abilitato dall'Autorità.
2. Per le navi da diporto di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate deve essere presentata attestazione di ente abilitato dall'Autorità che accerti il rispetto della normativa internazionale applicabile a tale tipologia di unità.

Art. 64

(Procedura di immatricolazione)

1. Ai fini dell'immatricolazione delle unità da diporto, il proprietario, il conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o di locazione finanziaria devono rispettare i requisiti previsti dall'articolo 24 e produrre la documentazione prevista dall'articolo 25 della presente legge.
2. Con riferimento ai natanti ed alle imbarcazioni da diporto, non è richiesta la produzione del certificato di stazza.
3. Per le navi da diporto, il certificato di stazza può essere fornito anche in via provvisoria con riserva di produzione del certificato definitivo entro tre mesi dalla domanda di immatricolazione.
4. Il conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o di locazione finanziaria è tenuto a presentare all'Autorità, ai fini della trascrizione nella Sezione Diporto del Registro, l'originale o copia autentica del contratto di locazione o locazione finanziaria e del nulla osta all'immatricolazione dell'unità con firma del proprietario autenticata da notaio.

Art. 65

(Licenza di navigazione e certificato di immatricolazione)

1. L'Autorità rilascia al proprietario ovvero all'utilizzatore in locazione finanziaria la licenza di navigazione ovvero, per le navi di stazza lorda superiore a 500 tonnellate, il certificato di immatricolazione. Su tali documenti viene indicato il numero massimo di persone trasportabili ed il numero minimo dei componenti l'equipaggio come determinato con provvedimento dell'Autorità.
2. L'utilizzazione a fini commerciali dell'unità deve essere annotata sulla licenza di navigazione ovvero sul certificato di immatricolazione.

Art. 66

(Bandiera e sigla di immatricolazione)

1. Le unità da diporto immatricolate nella Sezione Diporto del Registro espongono la bandiera sammarinese e riportano sullo scafo la sigla "SMR" seguita dal numero progressivo di immatricolazione.

Art. 67

(Cancellazione)

1. L'Autorità, anche d'ufficio nei casi di cui all'articolo 29 qualora i soggetti interessati non provvedano a farne richiesta, dispone la cancellazione dell'unità da diporto dal Registro in caso di

perdita dell'unità ovvero di immatricolazione della stessa in registro straniero. In tale ultimo caso è fatta salva l'applicazione della relativa sanzione amministrativa.

Art. 68
(Patenti nautiche)

1. Le disposizioni relative alle patenti nautiche sono contenute nella Legge 28 giugno 2010 n.19 e successive modifiche.

Art. 69
(Requisiti assicurativi)

1. Tutte le unità da diporto devono essere assicurate per la responsabilità civile per danni a persone e cose nel rispetto delle disposizioni regolamentari applicabili con massimali non inferiori, rispettivamente, ad euro 6.070.000,00 (seimilionesettantamila/00) e ad euro 1.220.000,00 (unmilione duecentoventimila/00).

2. Per le navi da diporto, l'assolvimento dell'obbligo assicurativo può essere dimostrato anche con la produzione di certificato di assicurazione ovvero di certificato attestante la stipulazione di polizza "protection & indemnity" con società di assicurazione straniera che abbia rating non inferiore alla categoria "A" da parte di almeno tre società di rating internazionalmente riconosciute.

3. In caso di locazione o locazione finanziaria, l'assicurazione deve coprire la responsabilità sia del proprietario che del conduttore o utilizzatore in forza di contratto di locazione o di locazione finanziaria.

Art. 70
(Certificato di sicurezza)

1. Gli enti abilitati dall'Autorità hanno la responsabilità di attestare la rispondenza delle navi da diporto alle norme regolamentari in tema di dotazioni di sicurezza contenute nelle Convenzioni internazionali od in appositi regolamenti dell'Autorità.

2. Tale certificato deve essere emesso al momento dell'immatricolazione della Nave, ha validità di cinque anni ed è rinnovato per ulteriori periodi di cinque anni ciascuno. E' facoltà dell'Autorità o degli enti abilitati imporre il rinnovo del certificato prima dello scadere dei cinque anni in caso di innovazioni o modifiche della nave ovvero a seguito di avarie.

TITOLO XI
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI

Art. 71
(Sanzioni amministrative)

1. Il Direttore Generale dell'Autorità ha il potere di valutare e commisurare tutte le sanzioni amministrative. Nel determinare la misura di tali sanzioni, deve tenere in considerazione la natura, le circostanze, il grado e la gravità della violazione commessa e, con riguardo al soggetto che ha commesso la violazione, eventuali precedenti violazioni e tutti gli altri fatti che possono essere richiesti ai fini di una corretta valutazione.

2. Nel caso di nave coinvolta in una violazione, commessa ad opera del proprietario o armatore, il Direttore Generale dell'Autorità può imporre restrizioni a tale nave.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000,00 (cinquemila/00) ad euro 15.000,00 (quindicimila/00) il comandante della nave che:

- a) assume il comando della nave in assenza dei titoli necessari;
- b) viola l'obbligo di tenuta ed aggiornamento dei documenti di bordo.

Per le sanzioni indicate dal presente comma è solidalmente responsabile l'armatore della nave.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000,00 (diecimila/00) ad euro 25.000,00 (venticinquemila/00) l'armatore della nave che:

- a) assegna il comando di una nave in stato di non navigabilità;
- b) immatricula una nave in un registro straniero senza aver prima ottenuto la cancellazione dal registro sammarinese;
- c) assegna il comando di una nave non coperta da idonea assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 69;
- d) svolge, relativamente alla navigazione diportistica, attività di locazione e noleggio della nave senza l'autorizzazione dell'Autorità.

5. In caso di inottemperanza all'ordine di servizio del superiore gerarchico, il componente dell'equipaggio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 5.000,00 (cinquemila/00). La sanzione è aumentata di un terzo qualora ciò si verifichi in occasione della manovra della nave.

6. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 (cinquecento/00) ad euro 1.000,00 (mille/00) chiunque:

- a) rifiuta di esibire i documenti di bordo all'Autorità;
- b) si trova a bordo della nave senza il consenso del comandante;
- c) non ottempera alle disposizioni impartite dal comandante;
- d) essendo membro dell'equipaggio della nave, ad eccezione del comandante, presta servizio in assenza dei titoli necessari.

7. Salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 (duemila/00) ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) chiunque viola le disposizioni di cui alla presente legge o di cui ai regolamenti emessi dall'Autorità.

Art. 72

(Sanzioni penali)

1. In caso di abbandono della nave che determini pericolo per la vita o per l'incolumità fisica delle persone ovvero per la sicurezza della nave, il componente dell'equipaggio è punito con la pena della prigionia di secondo grado.

2. In caso di inottemperanza ad un ordine del superiore gerarchico da parte del componente dell'equipaggio, tale da mettere in pericolo la vita delle persone imbarcate o la sicurezza della nave, si applica la pena della prigionia di secondo grado.

3. E' vietato al comandante abbandonare la nave sino a che vi siano persone a bordo. In caso di violazione della presente norma, il comandante è punito con la pena della prigionia di secondo grado ovvero, qualora abbandoni la nave in occasione di naufragio, sommersione od incendio, ovvero l'abbandono determini tali conseguenze, con la pena della prigionia di quarto grado. Nel caso in cui sia un componente dell'equipaggio ad abbandonare la nave in dette circostanze, si applica la pena della prigionia di primo grado.

4. Il mancato espletamento senza giustificato motivo delle mansioni di bordo da parte del componente dell'equipaggio comporta l'applicazione della pena della prigionia di primo grado. Qualora da ciò derivi un pericolo per la sicurezza della navigazione, si applica la pena della prigionia di secondo grado.

5. Chiunque pone in pericolo la sicurezza della navigazione è punito con la pena della prigionia di secondo grado. Qualora da ciò consegua naufragio, sommersione od incendio, si applica la pena della prigionia di quarto grado.

6. Il comandante o il componente dell'equipaggio che depreda un'altra nave ovvero a tale fine commette atti di violenza su persone è punito con la pena della prigionia di sesto grado.
7. Il comandante o l'ufficiale che trasporta a bordo della nave, ospita o cede a terzi uno o più immigranti non muniti di regolari documenti che consentano la legittima immigrazione in paesi terzi, ovvero comunque ne agevoli l'immigrazione clandestina, è punito con la pena della prigionia di sesto grado.
8. Il comandante della nave che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo è punito con la pena della prigionia di terzo grado.
9. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, appone sulla nave un falso numero di immatricolazione è punito con la prigionia di primo grado e con la multa.
10. Chiunque, ai fini di ricavarne indebito vantaggio, inalbera o usa su una nave la bandiera di San Marino è punito con la prigionia di primo grado ovvero con la multa a giorni di secondo grado.
11. Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili navi ovvero le provviste di bordo, è punito con la prigionia di primo grado. Se il fatto è commesso dal componente dell'equipaggio in danno della nave su cui è imbarcato, si applica la prigionia di primo grado e la multa. Se il fatto è commesso dal comandante si applica la prigionia di secondo grado. Se dal fatto deriva pericolo di incendio, naufragio o sommersione dell'unità si applica la prigionia di terzo grado. Se dal fatto deriva l'incendio, il naufragio o la sommersione della nave si applica la prigionia di quarto grado.
12. Il componente dell'equipaggio che falsifica titoli abilitativi o altri documenti rilasciati o approvati dall'Autorità è punito con la prigionia di primo grado.
13. Il secondo comma dell'articolo 5 del Codice Penale è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della Legge Penale sono considerati come territorio dello Stato il territorio della Repubblica, le navi, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto e gli aeromobili sammarinesi dovunque si trovino, salvo che siano soggetti ad una legge territoriale straniera."

TITOLO XII NORME FISCALI

Art. 73 *(Imposta monofase)*

1. L'immatricolazione nel Registro costituisce presupposto per l'assolvimento dell'imposta monofase, salvo il caso di immatricolazione da parte dei soggetti indicati nell'articolo 24, comma 1, lettera d) anche in riferimento alla locazione a scafo nudo di cui agli articoli 26 e 64, ovvero nel caso di trust iscritti nel Registro dei Trust della Repubblica di San Marino il cui disponente o beneficiario siano soggetti non residenti.
2. Nei casi di ricorrenza del presupposto per l'assolvimento dell'imposta monofase si applica l'aliquota agevolata nella misura del 6% abbattuta in funzione dei seguenti parametri:
 - a) per natanti ed imbarcazioni da diporto:
 - 1) 50% per unità a vela di lunghezza superiore a 20,01 metri ed unità a motore di lunghezza superiore a 16,01 metri;
 - 2) 35% per unità a vela di lunghezza tra i 10,01 ed i 20,00 metri ed unità a motore tra i 12,01 ed i 16,00 metri;
 - 3) 20% per unità a vela di lunghezza fino a 10,00 metri ed unità a motore di lunghezza fino a 12,00 metri.
 - b) per navi da diporto:
 - 1) 60 % per unità a vela di lunghezza inferiore a 35,01 metri ed unità a motore di lunghezza inferiore a 32,01 metri;
 - 2) 70 % per unità a vela di lunghezza superiore ai 35,01 per unità a motore superiore a 32,01.

Art. 74

(Modifica al Decreto 27 ottobre 2003 n.135)

1. Dopo l'articolo 5-bis del Decreto 27 ottobre 2003 n.135, così come introdotto dall'articolo 67 della Legge 29 luglio 2014 n.125, è introdotto il seguente articolo:

“Art. 5-ter

(Imposta monofase su unità adibite alla navigazione che effettuano trasporto commerciale)

1. Le unità adibite alla navigazione diverse dalle unità da diporto, importate da società sammarinesi ed utilizzate per il trasporto marittimo di persone, cose o altre attività commerciali marittime, beneficiano dell'esenzione dall'assolvimento dell'imposta monofase.”.

Art. 75

(Imposta straordinaria sui beni di lusso)

1. L'imposta straordinaria sui beni di lusso istituita dall'articolo 54 della Legge 22 dicembre 2010 n.194 non si applica alle Unità Commerciali.

Art. 76

(Imposta sulle assicurazioni)

1. Le assicurazioni riguardanti ogni nave immatricolata nel Registro sammarinese sono esentate dall'imposta sulle assicurazioni istituita dall'articolo 33 della Legge 21 dicembre 2012 n.150 così come applicata dal Decreto Delegato 23 luglio 2013 n.89.

TITOLO XIII NORME FINALI

Art. 77

(Disposizioni transitorie)

1. Alle unità da diporto già immatricolate nel Registro al momento dell'entrata in vigore della presente legge, per le materie non espressamente disciplinate dalla stessa, si continua ad applicare la normativa previgente fino all'entrata in vigore di nuova regolamentazione al riguardo.

Art. 78

(Modifiche ed integrazioni della presente legge)

1. Al fine di consentire il costante aggiornamento della normativa sammarinese alla normativa internazionale di settore, le modifiche ed integrazioni della presente legge sono disposte mediante decreto delegato. Eventuali testi coordinati, comprensivi di tutte le modifiche riportate, sono disposti mediante decreto delegato.

Art. 79
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare:
 - a) la Legge 30 novembre 2004 n.164;
 - b) il Decreto 8 agosto 2005 n.119 ad eccezione del suo Allegato B;
 - c) il Decreto Delegato 18 giugno 2008 n.96;
 - d) il Decreto Delegato 3 luglio 2008 n.103;
 - e) il Decreto Delegato 21 settembre 2009 n.130;
 - f) il Decreto Delegato 6 agosto 2009 n.117;
 - g) l'articolo 101 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
 - h) il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 così come introdotto dall'articolo 100 della Legge 22 dicembre 2010 n.194;
 - i) il comma 5 dell'articolo 5 del Decreto 27 ottobre 2003 n.135 così come introdotto dall'articolo 39 della Legge 21 dicembre 2012 n.150.

Art. 80
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore al momento dell'entrata in vigore per la Repubblica di San Marino di tutte le seguenti convenzioni internazionali:
 - a) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi conclusa a Bruxelles il 23 settembre 1910;
 - b) Convenzione internazionale sull'unificazione di alcune regole in materia di polizza di carico conclusa a Bruxelles il 25 agosto 1924 e relativi Protocolli del 1968 e del 1979;
 - c) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole relative ai privilegi e alle ipoteche navali conclusa a Bruxelles il 10 aprile 1926;
 - d) Convenzione internazionale per l'unificazione di alcune regole del sequestro conservativo delle navi in mare conclusa a Bruxelles il 10 maggio 1952;
 - e) Convenzione internazionale del 1966 sulle linee di carico conclusa a Londra il 5 aprile 1966;
 - f) Convenzione internazionale sulla stazzatura delle navi del 1969 conclusa a Londra il 23 giugno 1969;
 - g) Convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 e relativo Protocollo del 1973 sull'intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi concluso a Londra il 2 novembre 1973;
 - h) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) conclusa a Bruxelles il 29 novembre 1969 unitamente ai relativi Protocolli del 19 novembre 1976 e del 27 novembre 1992;
 - i) Convenzione internazionale sull'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo di danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi (FUND) conclusa a Londra il 27 novembre 1992 unitamente al relativo Protocollo di Londra del 16 maggio 2003;
 - l) Convenzione sul regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare conclusa a Londra il 20 ottobre 1972 (COLREG);
 - m) Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da Navi (MARPOL) conclusa a Londra il 2 novembre 1973 e relativo Protocollo del 1978 unitamente ai relativi Annessi;
 - n) Convenzione d'Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli conclusa ad Atene il 13 dicembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1990;

- o) Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) conclusa a Londra il 1 novembre 1974 e relativi Protocolli del 1978 e del 1988;
- p) Convenzione di Londra sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi (LLMC) conclusa a Londra 19 novembre 1976 e relativo Protocollo del 1976;
- q) Convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi (STCW) conclusa a Londra il 17 luglio 1978 come modificata nel 1995 e nel 2010;
- r) Convenzione internazionale del 1989 sull'assistenza conclusa a Londra il 28 aprile 1989;
- s) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal carburante delle navi (BUNKER OIL) conclusa a Londra il 23 marzo 2001;
- t) Convenzione sul lavoro marittimo conclusa a Ginevra il 23 febbraio 2006.

Data dalla Nostra Residenza, addì 2 agosto 2019/1718 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Nicola Selva – Michele Muratori

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti